

3.2. Da un lato, tale progetto conferma l'intenzione di statuire, entro i termini previsti dai programmi, sulle proposte riguardanti i licenziamenti collettivi, la tutela dei diritti acquisiti dai lavoratori in caso di fusione, concentrazione o razionalizzazione, la garanzia per gli investimenti nei paesi terzi, le fusioni interne delle società, lo statuto della Società per azioni europea, la struttura delle società per azioni e il controllo delle concentrazioni.

3.3. D'altro lato, il progetto elenca un certo numero di decisioni da adottare e prende atto dell'intento della Commissione di presentare non appena possibile proposte concernenti: la tutela dei lavoratori in caso di operazioni di acquisizione di imprese, l'elaborazione di una normativa comunitaria riguardante soprattutto le operazioni di Borsa e l'origine dei fondi investiti, la realizzazione della concertazione tra gli organismi di controllo delle operazioni di Borsa, le misure di assistenza e di cooperazione internazionali in materia di informazione, di controllo e di esazione fiscale, e in particolare la definizione di un regime comune dei prezzi di cessione e dei diritti di

licenza, un diritto dei gruppi di società e la raccolta di informazioni adeguate sull'attività internazionale delle imprese.

3.4. Fatte salve le considerazioni formulate in merito alla Comunicazione che precede, il Comitato può approvare di massima le grandi linee del progetto di risoluzione.

3.5. Benché i «considerando» del progetto di risoluzione vengano approvati dal Comitato, le azioni previste suscitano spesso divergenze di opinioni.

3.6. Il Comitato non desidera trattare nuovamente certi problemi che già hanno formato oggetto di suoi pareri in merito a progetti presentati dalla Commissione e si limita a rammentare e a confermare detti pareri.

3.7. Quanto alle nuove proposte enunciate, il Comitato non mancherà di esprimere il suo parere quando verrà consultato.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1974.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alfons LAPPAS

Parere sulla «Proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla composizione della benzina — tenore di piombo»

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 8 del 31 gennaio 1974, pagina 28.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 18 dicembre 1973 di consultare conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 121ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 26 e 27 giugno 1974.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

vista la richiesta di parere del Presidente del Consiglio delle Comunità europee del 19 dicembre 1973 in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla composizione della benzina — tenore di piombo»,

visto l'articolo 100 del trattato che istituisce la CEE,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «industria, commercio, artigianato e servizi» l'elaborazione del parere e della relazione sull'argomento (decisione presa il 29 gennaio 1974),

visto il parere emesso dalla suddetta sezione il 5 giugno 1974,

visto il parere complementare formulato dalla sezione «ecologia, salute pubblica e consumo» il 21 marzo 1974,

vista la relazione presentata dalla sig.na Roberts,

visto quanto deliberato nel corso della 121^a sessione plenaria, svoltasi il 26 e 27 giugno 1974 (seduta del 27 giugno),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

con 62 voti favorevoli, 2 voti contrari e 8 astensioni.

Il Comitato economico e sociale approva la proposta di direttiva, fatte salve le seguenti osservazioni.

1. Il Comitato rileva che la proposta della Commissione, che mira ad eliminare nell'ambito della Comunità gli ostacoli agli scambi per quanto riguarda sia i carburanti sia i veicoli a motore, rappresenta un passo importante e realistico verso la riduzione dell'inquinamento atmosferico dovuto al piombo e, quindi, verso la salvaguardia dell'ambiente.

2. Le difficoltà

2.1. Al momento dell'elaborazione della direttiva era già chiaro che i costruttori di automobili avrebbero dovuto modificare almeno in parte la concezione dei loro motori, se questi avessero dovuto essere alimentati da benzina con un tenore di piombo minore di quello ammesso precedentemente. Anche le raffinerie di petrolio avrebbero dovuto modificare i loro processi di produzione se la benzina prodotta avesse dovuto avere un minore tenore di piombo, ma

al tempo stesso le necessarie caratteristiche antidetonanti. Ne sarebbero risultati maggiori oneri e avrebbero dovuto essere impiegati maggiori quantitativi di greggio. Quanto ai problemi posti dalla recente crisi dell'energia, il Comitato è consapevole delle difficoltà che potrebbero derivare alla bilancia dei pagamenti degli Stati membri dalle importazioni supplementari di petrolio greggio risultanti dall'applicazione della direttiva.

2.2. La Commissione ha motivo di ritenere che le industrie petrolifera ed automobilistica non giudichino insormontabili dal punto di vista tecnico le suddette difficoltà, con i livelli massimi attualmente proposti.

2.3. Il Comitato è consapevole delle difficoltà che si presenterebbero per taluni tipi di automobile attualmente in circolazione se dovessero utilizzare un tipo di benzina con un minore tenore di piombo; le nuove automobili potranno tuttavia essere progettate in funzione dell'utilizzazione di tale tipo di benzina.

2.4. A giudizio del Comitato, anche se la pericolosità del piombo nell'atmosfera non è stata provata, il sospetto che esso sia dannoso alla salute è talmente forte che si dovrebbero prendere tutte le precauzioni possibili per far diminuire la concentrazione di tale sostanza nell'atmosfera.

2.5. È stato affermato che il ricorso alle trappole da piombo renderebbe superflua la diminuzione del tenore di piombo nella benzina. Ciò potrà forse avvenire in futuro. Il Comitato auspica che le ricerche in materia continuino attivamente. Senza dubbio le date fissate per la diminuzione del tenore di piombo costituiranno un incentivo per tali ricerche. Tuttavia le trappole da piombo non sono ancora sufficientemente perfezionate da dare gli stessi risultati che si otterrebbero riducendo il tenore di piombo ai livelli proposti dalla Commissione.

2.6. In ogni caso il Comitato ritiene che la proposta di direttiva della Commissione sia giustificata nella prospettiva dell'eliminazione degli ostacoli di ordine tecnico agli scambi. Infatti, come pone in evidenza lo stesso documento della Commissione, alcuni Stati membri hanno deciso di prendere provvedimenti miranti a ridurre il tenore autorizzato di piombo nella benzina. Se si respingesse la proposta di direttiva si provocherebbero, pertanto, gravi ostacoli agli scambi.

D'altro canto il Comitato constata che l'adozione della direttiva consente di garantire la libera circolazione e l'immissione in libera pratica dei prodotti ad essa conformi in quanto gli Stati che eventualmente fissassero delle norme più rigorose per la propria produzione non potranno opporsi alla libera circolazione ed all'utilizzazione dei prodotti conformi alla direttiva.

3. Altre sostanze inquinanti

3.1. Il primo problema è quello delle sostanze che dovrebbero essere aggiunte alla benzina in sostituzione del piombo, per ottenere le medesime caratteristiche antidetonanti. Vi è certamente la possibilità che

tali sostanze risultino più inquinanti del piombo stesso.

3.2. Tuttavia il Comitato riconosce che l'articolo 3 della direttiva sembra affrontare in maniera soddisfacente tale problema. Non si dovrà eliminare il piombo sostituendo ad esso, come additivi, altre sostanze, forse ancora più inquinanti.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1974.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alfons LAPPAS

Parere sulla «Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce le condizioni per la concessione degli aiuti nazionali nell'ambito della politica comune delle strutture nel settore della pesca marittima»

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 110 del 13 dicembre 1973, pagina 64.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Nel corso della 117^a sessione plenaria, svoltasi il 30 e 31 gennaio 1974, il Comitato ha deciso, su proposta del suo ufficio di presidenza, di emettere di propria iniziativa un parere in materia.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 121^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 26 e 27 giugno 1974.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visti gli articoli 43 e 198 del trattato che istituisce la CEE,

vista la decisione presa a norma dell'articolo 20, quarto comma, del regolamento interno di elaborare di propria iniziativa il parere sulla «Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce le condizioni per la concessione degli aiuti nazionali nell'

ambito della politica comune delle strutture nel settore della pesca marittima» (decisione del 30 gennaio 1974),

visti i propri pareri in merito al settore della pesca marittima ed in particolare, il parere del 27 marzo 1969 concernente la proposta di regolamento del Consiglio che instaura una politica comune delle strutture nel settore della pesca marittima ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ GU n. C 76 del 17. 6. 1969.